



	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - TS/AIA/9-R

Decreto n. 109

Trieste, 28 GEN. 2015

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della Società PROMOLOG S.R.L., di cui al punto 6.4 lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Trieste.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2008, con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del d.lgs 152/2006;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1997 del 13 ottobre 2009, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A., di cui di cui al punto 6.4 lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di Trieste, Punto Franco Nuovo, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 141 del 5 febbraio 2014, con il quale:

1) è stata volturata, a favore della Società PROMOLOG S.R.L. con sede legale in Rovigo, via A. Moro, 6, identificata dal codice fiscale n. 01132290295, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1997/2009;

2) è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1997/2009 sostituendo la Tabella 1 del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato C, al decreto stesso, relativa ai soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano;

Vista la domanda del 28 aprile 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 29 aprile 2014, con la quale la Società PROMOLOG S.R.L. (di seguito indicata come Gestore), ha chiesto il rilascio, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione relativa a "trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di solo materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari", di cui al punto 6.4 lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Trieste;

Vista la nota prot. n. 16379 del 3 giugno 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio

competente:

1) ha comunicato al Gestore che dall'esame della citata domanda datata 28 aprile 2014, la stessa appare mancante della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria tecnica per il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

2) ha invitato il Gestore a presentare, ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, la documentazione propedeutica al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, in numero di 8 (otto) copie, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della nota stessa;

3) ha sospeso i termini del procedimento fino all'acquisizione della citata documentazione tecnica, specificando che in assenza di riscontro entro il termine indicato, l'istanza deve intendersi ritirata;

Vista la nota del 6 giugno 2014, acquisita dal Servizio competente in data 13 giugno 2014, con protocollo n. 17655, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione richiesta dal Servizio competente in data 3 giugno 2014;

Vista la nota prot. n. 18489 del 20 giugno 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 20020 del 4 luglio 2014, con la quale il Servizio competente ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste, all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" e alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Orientale Triestino", la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 26 giugno 2014, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Vista la nota prot. n. 45761 – 14 / GEN.IV.1.D, trasmessa tramite mail del 29 settembre 2014, acquisita dal Servizio competente in data 29 settembre 2014 con protocollo n. 26837, con la quale l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" – Dipartimento di Prevenzione ha espresso, in riferimento agli aspetti di competenza, parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota trasmessa tramite mail del 29 settembre 2014, acquisita dal Servizio competente in data 29 settembre 2014 con protocollo n. 26867, con la quale il Gestore ha inviato integrazioni inerenti precisazioni in merito alle portate massime degli impianti associati alle emissioni in atmosfera;

Visto il verbale conclusivo della prima seduta del 30 settembre 2014 della Conferenza di servizi, convocata con nota prot. n. 25625 del 12 settembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, inviato ai partecipanti, a mezzo PEC, con nota prot. n. 27164 del 2 ottobre 2014;

Vista la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente nella quale sono stati recepiti i pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all'istruttoria e le determinazioni della Conferenza di servizi;

Rilevato che in sede di Conferenza di Servizi, l'ARPA ha reso il parere in ordine alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

Preso atto che il Responsabile di Posizione Organizzativa Ambiente del Comune di Trieste non ha formulato per l'installazione specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

Preso atto che la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Orientale Triestino", non ha partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 30 settembre 2014;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Considerate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse nell'ambito della Conferenza medesima;

Considerato che:

1) ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, il Gestore, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, deve elaborare e trasmettere per validazione all'autorità competente, **la Relazione di riferimento**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo medesimo;

2) ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014, il Gestore verifica, mediante la procedura indicata nell'Allegato 1, al decreto ministeriale medesimo, se sussiste o meno l'obbligo di presentare all'autorità competente **la Relazione di riferimento**;

Ritenuto, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore di espletare tempestivamente la procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste a suo carico o meno l'obbligo di presentare la succitata Relazione di riferimento;

Ritenuto, quindi, dover prescrivere al Gestore che:

1) in caso di esito positivo della succitata procedura, trasmetta la Relazione di riferimento al Servizio competente entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale;

2) in caso di esito negativo della succitata procedura, trasmetta gli esiti negativi al Servizio competente entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto che ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

DECRETA

1. E' autorizzato, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1997 del 13 ottobre 2009, come volturata e modificata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 141 del 5 febbraio 2014, rilasciata a favore della Società PROMOLOG S.R.L. con sede legale nel Comune di Rovigo, via Aldo Moro n. 6, identificata dal codice fiscale 01132290295, relativa all'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel comune di Trieste, Punto Franco Nuovo, alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, il Gestore per l'esercizio dell'installazione deve attenersi a quanto di seguito indicato.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del servizio competente n. 1997 del 13 ottobre 2009 e n. 141 del 5 febbraio 2014.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. **Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Trieste. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Il Gestore espleta tempestivamente la procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste a suo carico o meno l'obbligo di presentare la Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 152/2006.

4. Il Gestore in caso di esito positivo della procedura di cui al punto 3, trasmette al Servizio competente la Relazione di riferimento al Servizio competente entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale.

5. Il Gestore in caso di esito negativo della procedura di cui al punto 3, trasmette al Servizio competente gli esiti negativi entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:

- a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
- b) Autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica

relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa le tariffe dei controlli come segue:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Trieste e trasmettendo la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA di Trieste, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso in originale alla Società Promolog S.r.l.. Copia del decreto stesso è inviato, al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste, all'Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 1

"Triestina", alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Orientale Triestino" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
ing. Luciano Agapito



ambd2



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione dell'azienda Promolog S.r.l. è ubicata nell'area posta alla radice del Molo VI, nel Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste ed occupa una superficie totale di circa 17.500 mq.

La zona di insediamento della Società è identificata dal Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Trieste come "L1a" - Zone per i traffici portuali.

La Società dichiara che l'area dell'installazione confina: a nord-est con gli hangar 59 e 67 (destinati a deposito merci) e con la palazzina uffici della Compagnia Portuale, posti oltre la strada; a nord-ovest con l'hangar 60 (destinato a deposito merci), a est con gli hangar 65 e 165 (occupati da altre Società) e a sud con il mare.

Lo Stabilimento è costituito sostanzialmente da tre fabbricati: un silos portuale, nel quale avvengono le operazioni di carico e scarico del grano, l'hangar 65 attualmente utilizzato come magazzino, e l'edificio dell'impianto molitorio, nel quale si completa la pulitura del grano, si effettua la macinazione e si lavorano i sottoprodotti. L'altezza media degli edifici è di 44 m per l'edificio del molino e di 55 m per l'area silos grano e il silos portuale.

Lo Stabilimento, situato nell'area portuale, non è racchiuso all'interno di un'area di proprietà e le aree esterne di collegamento tra i vari fabbricati sono pubbliche. Tra il fabbricato del mulino e il silos portuale è installato un binario ferroviario per l'accesso di vagoni per il trasporto del grano. Lo Stabilimento è dotato di una banchina portuale.

Nel raggio di circa 1 km dall'Azienda sono presenti attività a destinazione industriale, artigianale, residenziale, nonché strutture scolastiche, case di cura ed impianti sportivi e ricreativi; e che sono presenti infrastrutture di grande comunicazione quali la Grande viabilità Triestina e la Sopraelevata interna al porto, oltre ad una linea elettrica interrata media tensione ACEGAS APS S.p.A. da 27,5 kw.

Il silos portuale è stato costruito nel 1937 dall'Amministrazione Statale, mentre l'impianto molitorio, che risale agli anni '50, è stato realizzato dalla società "F.lli Variola".

Nel 1988 Grandi Molini Italiani S.p.A. è subentrata nella gestione dell'impianto assieme ad altri partners, divenendo nel 1997 socio unico della TTC s.r.l. (Trieste Terminal Cereali) che, da dicembre 2005 è stata incorporata per fusione alla ditta Grandi Molini Italiani S.p.A.

Dall'inizio del 2014 il Gruppo Grandi Molini Italiani ha affittato lo Stabilimento all'Azienda Promolog Srl.

Ciclo produttivo

L'attività industriale svolta dalla Società consiste nella *molitura dei cereali* (attività IPPC), in particolare di grano duro, nello *stoccaggio per conto terzi* e nella *commercializzazione di cereali in genere*.

La capacità di macinazione è pari a circa 700 t sulle 24 ore (su due linee ognuna da 350 t), con una capacità di stoccaggio grano di 38.000 t ed una capacità di stoccaggio dei prodotti finiti di 7.000 t.

L'attività rientra pertanto al punto **6.4, lettera b)** dell'allegato VIII alla parte II al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente all'attività industriale di "Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di solo materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari".

La **Molitura di cereali** è costituita dalle seguenti sottofasi:

Ricevimento e pesatura grano duro

Il cereale arriva ai silos via terra (a mezzo autosilos o vagoni ferroviari) o via mare (scaricato da navi).

Nel caso di autosilos e di vagoni ferroviari, lo scarico del grano avviene nelle tramogge di ricevimento, posizionate all'interno di tunnel chiusi da portoni e da questi, attraverso trasporti meccanici orizzontali e verticali, il grano duro viene inviato alla fase di pre-pulitura. Nel caso di scarico da navi, viene utilizzata

una torre mobile, costituita da un sistema di aspirazione pneumatico che trasporta il grano fino alla zona di pre-pulitura.

Pre-pulitura e stoccaggio del grano duro

La linea pre-pulitura consente la separazione di corpi estranei dal grano, ed è costituita da:

- separatori di tipo magnetico per l'eliminazione di eventuali parti ferrose presenti nel cereale;
- bilancia elettronica per consentire la pesatura del cereale da inviare ai silos di stoccaggio;
- vibroseparatori, dotati di appositi trabatti, a setacci sovrapposti, per la separazione delle impurità grosse e di quelle più minute;
- tarare ove il grano viene investito da una corrente d'aria ascensionale per l'asportazione delle impurità leggere quali polvere, pagliuzze, grani vuoti etc.

In tutte le fasi di movimentazione il cereale viene aspirato in continuazione. Tutte le macchine di pre-pulitura, i trasportatori a catena e gli elevatori a tazze sono collegati ad un sistema di aspirazione centrale facente capo a filtri di aspirazione e a maniche e a ventilatori a media pressione.

I sottoprodotti derivanti dalla pre-pulitura vengono inviati, con trasporti pneumatici separati, ad una apposita linea di macinazione.

Celle di lotto

Il grano è inviato ai silos di stoccaggi, ogni unità di stoccaggio è costituita da una o più celle.

Il grano viene "insilato" nelle singole celle attraverso dei condotti a caduta, a valle di serrande motorizzate, che si diramano da linee di trasporto orizzontali costituite ognuna da *redler* reversibili da elevatori.

Preparazione miscele – Pulitura

Il grano duro, in opportune miscele precostituite per mezzo di dosatori ponderali presenti nel silos di stoccaggio, viene fatto confluire nel ciclo di prima pulitura, nel quale vengono svolte varie operazioni che utilizzano:

- separatori, con il compito di estrarre semi estranei di calibratura superiore a quello del cereale, ed eliminare le impurità più piccole,
La parte separata, costituita per la quasi totalità da semi piccoli e cereali diversi dal grano, viene utilizzata per la produzione di *cuttato* e venduta direttamente per l'alimentazione animale;
- tarare a ciclo chiuso di aria, con la funzione di aprire a ventaglio la massa del grano, distanziando i chicchi e consentire la separazione delle impurità;
- separatori magnetici per completare l'eliminazione di corpi ferrosi;
- separatori, che utilizzano l'effetto congiunto di motovibratori e di una corrente d'aria ascensionale, eliminando eventuali altri corpi estranei dal grano.

A queste operazioni preliminari segue, la spellatura (per staccare dalla cariosside la terra, la barba, il pericarpio, il germe ed altre impurità) e il condizionamento con aggiunta di acqua per ottenere un'efficace bagnatura del grano. Dopo una fase di riposo, il grano subisce una seconda fase di bagnatura e di condizionamento. Avviene quindi la seconda pulitura e l'umidificazione.

I sottoprodotti derivanti dalla pulitura, costituiti da cereali spezzati, cereali diversi e peli apicali del pericarpio, della radice, del germe, vengono inviati al reparto macinazione sottoprodotti.

Macinazione e stoccaggio del grano

Le attrezzature che costituiscono le 2 linee di macinazione del grano duro sono distribuite negli otto piani che compongono il reparto:

- al I piano è situata la cabina elettrica di comando dell'impianto con relativi P.L.C.;
- al III piano ci sono i laminatoi per mezzo dei quali si ha l'effettiva macinazione e la sala di controllo impianti ove, è possibile gestire l'intero impianto di pulitura, macinazione e stoccaggio.
- al V e VI piano sono installate le *semolatrici* per la selezione delle semole;
- al VII piano si trovano i *plansichters* ad alto rendimento, per la classificazione dei prodotti in macinazione;

- al VIII piano avviene il trasporto pneumatico del prodotto con sistemi di elevazioni, cicloncini e valvole a stella in corrispondenza del carico dei singoli passaggi di setacciatura. Nello stesso piano sono inoltre posizionati i ventilatori e i sistemi di abbattimento delle polveri presenti nell'aria aspirata.

Una volta macinati, i prodotti vengono convogliati per mezzo di trasportatori verticali ed orizzontali in apposite celle di stoccaggio.

Stoccaggio e miscelazione dei prodotti finiti – Silos rinfusa-carico e spedizione

Lo stoccaggio della semola avviene in silos da dove viene inviata al sistema di caricamento alla rinfusa delle autocisterne per la successiva commercializzazione.

La movimentazione dei prodotti finiti, costituiti per la maggior parte da semola di grano duro, avviene esclusivamente su gomma, tramite autocisterne e su camion per i crusconi ed il farinaccio.

La società dichiara che non sono utilizzati prodotti al di fuori delle materie prime (grano duro) e non sono prodotti rifiuti di alcun genere, in quanto tutto ciò che risulta dalle lavorazioni delle materie prime viene gestito come prodotto o sottoprodotto.

ENERGIA

Produzione di energia

All'interno dello stabilimento non viene prodotta energia e per l'approvvigionamento si utilizza un Fornitore esterno.

Consumo di energia elettrica

E' presente una unità termica (caldaia) con potenzialità termica nominale di 115 KW, funzionante a gasolio, adibita esclusivamente alla produzione di calore per il riscaldamento e alla produzione di acqua calda, quindi non asservita alla produzione di calore per uso tecnologico.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

In Azienda sono presenti i seguenti punti di emissione soggetti ad autorizzazione:

Rif. emissione	Denominazione	Attività
1	1 [^] pulitura D2	Molino
2	Pneumatico 1 D2	Molino
3	Pneumatico 2 D2	Molino
4	Semolatrice 1D2	Molino
5	1 [^] pulitura D1	Molino
6	1 [^] pulitura D1	Molino
7	2 [^] -3 [^] pulitura D1	Molino
8	Pneumatico 1D1	Molino
9	Pneumatico 2 D1	Molino
10	Semolatrice 1D1	Molino
11	Semolatrice 2 D1	Molino
12	Semolatrice 3 D1	Molino
13	Silos stoccaggio semola	Molino
14	Scarico rinfusa semola	Molino
15	Lavorazione sottoprodotti	Molino
16	Trasporto silos mulino	Molino
17	Semolatrice 2 D2	Molino
18	Semolatrice 3 D2	Molino
19	2 [^] pulitura linea 2	Molino
F1	Nastri in banchina	Silos Portuale
F2	Fossa scarico vagoni	Silos Portuale
F3	Fossa scarico vagoni	Silos Portuale
F4	Fossa scarico vagoni	Silos Portuale

Rif. emissione	Denominazione	Attività
F5	Trasporto polveri	Silos Portuale
F6	Elevatore e trasportatore	Silos Portuale
F7	Elevatore e trasportatore	Silos Portuale
F8	Bilancia e trasporti carico silos	Silos Portuale
F9	Bilancia-trasporti carico silos	Silos Portuale
F12	Asp. elevatori e trasporti	Silos Portuale
F13	Aspiraz prepulitura	Silos Portuale
FT1A	Pompe asp. scarico navi	Silos Portuale
FT1B	Pompe asp. scarico navi	Silos Portuale
FT2	Pompe asp. pulizia stive	Silos Portuale
FT3	Pompe aspirante scarico navi	Silos Portuale
FT4	Pompe aspirante carico navi	Silos Portuale
F14	Aspiraz . celle cubettatrici	Silos Portuale

In Azienda sono presenti i seguenti punti di emissione non soggetti ad autorizzazione:

Rif. emissione	Denominazione	Potenza nominale	Attività	Esclusione
20	Caldaia riscaldamento uffici - Produzione acqua calda per riscaldamento civile e tracciature di impianto (caldaia a gasolio)	115 kWt	Molino	Allegato IV parte V lettera bb del D.Lgs. 152/2006

Con domanda di rinnovo di AIA è stata chiesta l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo punto di emissione identificato con Rif. F15.

Rif. emissione	Denominazione	Attività
F15	Aspiraz . celle cubettatrici	Silos Portuale

Sistemi di abbattimento/contenimento

Tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera, ad esclusione del punto con Rif. 20 (caldaia a gasolio per riscaldamento) sono dotati di *filtri a maniche* per l'abbattimento delle polveri. Anche il punto di emissione con Rif. F15 sarà dotato di tale tipologia di filtro.

Le polveri filtrate non sono gestite come rifiuto, ma sono riutilizzate all'interno del ciclo produttivo trattandosi di farina.

Scarichi idrici

Nel corso dell'attività svolta nello Stabilimento non vengono prodotte acque reflue industriali; l'acqua utilizzata nei processi produttivi è totalmente assorbita dalle materie prime di lavorazione.

Gli scarichi idrici originati dall'attività dello Stabilimento sono di tipo assimilabile al civile e costituiti esclusivamente dai servizi igienici posti nei due fabbricati adibiti a Molino e Silos, in particolare:

- Scarico servizi igienici del fabbricato "Molino": le acque di scarico vengono inviate ad una fossa Imhoff e successivamente inviate ad un pozzo perdente;
- Scarico servizi igienici del fabbricato "Silos": tale scarico comprende anche gli spogliatoi del personale. Le acque di scarico vengono inviate ad una fossa Imhoff e successivamente inviate ad impianto biologico ad ossidazione totale e quindi in pozzo perdente.

Nell'area non è presente una rete di raccolta delle acque meteoriche. In prossimità del fabbricato "Silos" è presente un pozzo dispersore ispezionabile per tale tipologia di acque.

Lo scarico delle acque meteoriche non richiedono autorizzazione in quanto non interessano il ciclo produttivo.

Emissioni sonore

La Società Promolog S.r.l. dichiara che le principali sorgenti di rumore dello stabilimento sono costituite:

- dal reparto molino, comprendente le linee di macinazione del grano duro e le relative sezioni per la pulitura e il condizionamento del grano;
- dal reparto silos, con le linee per lo scarico della materia prima e la sua successiva prepulitura;
- dal reparto miscelazione, con le linee per lo stoccaggio e la miscelazione delle farine;
- dall'area di carico prodotti e sottoprodotti a rinfusa;
- dall'area officina di manutenzione;
- dalla movimentazione dei mezzi in circolazione nell'area esterna (comune con altre attività e per passaggio mezzi di terzi) dello stabilimento per le operazioni di scarico e carico.

Il Comune di Trieste non ha ancora provveduto alla classificazione acustica del proprio territorio.

Sistemi di abbattimento/contenimento

Le emissioni sonore derivanti dai compressori d'aria posti al primo piano dell'edificio "Molino" sul lato ovest sono adeguatamente abbattute mediante l'isolamento acustico del locale con materiale fonoassorbente.

Rifiuti

La Società dichiara che l'impianto si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06, effettuato all'interno di contenitori appositi, diversificati per tipo di rifiuto prodotto, in aree di stoccaggio appositamente individuate. La movimentazione dei rifiuti all'interno dell'Azienda avviene con mezzi propri.

L'individuazione del tipo di rifiuto indicativamente prodotto e la fase di provenienza sono descritti nella tabella sotto riportata:

Codice CER	Denominazione
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
17 04 05	Ferro e acciaio
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati

D.lgs n. 334/1999 - Rischio di incidente rilevante

La Società dichiara di non essere assoggettata agli adempimenti del D.lgs n. 334/1999 e s.m.i. (attuazione della Direttiva 96/82 CE - SEVESO bis) relativi a impianti soggetti a rischio di incidente rilevante.



ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il Gestore dichiara che all'interno dello stabilimento di Trieste vengono applicate le seguenti MTD - Migliori Tecniche Disponibili.

N.	MTD indicate dal D.M. 1 ottobre 2008 Allegato H1	Adottata	NOTE
1	Attivare un preciso programma di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001 o aziendale ma basato sugli stessi principi dei modelli citati)	NO	
2	Attivare un corrispondente programma di addestramento e sensibilizzazione del personale.	SI	
3	Utilizzare un programma di manutenzione stabilito.	SI	
4	Riduzione degli scarti e delle emissioni in fase di ricevimento delle materie prime e dei materiali	SI	
5	Riduzione dei consumi di acqua - Installazione di misuratori di acqua su ciascun comparto produttivo e/o su ciascuna macchina	NO	La quantità di acqua da utilizzare è determinata dall'umidità della materia prime (grano) in ingresso all'impianto
6	Riduzione dei consumi di acqua - Separazione delle acque di processo dalle altre	Non applicabile	Non viene utilizzata acqua di processo
7	Riduzione dei consumi di acqua - Riduzione del prelievo dall'esterno. Impianto di raffreddamento a torri evaporative	Non applicabile	Non sono presenti torri evaporative
8	Riduzione dei consumi di acqua - Riutilizzo delle acque di raffreddamento e delle acque delle pompe da vuoto	Non applicabile	Non vengono utilizzate acque di raffreddamento
9	Riduzione dei consumi di acqua - Eliminazione dei rubinetti a scorrimento e manutenzione di guarnizioni di tenuta in rubinetteria, servizi igienici, ecc.	NO	
10	Riduzione dei consumi di acqua - Impiego di idropultrici a pressione.	NO	
11	Riduzione dei consumi di acqua - Applicare agli ugelli dell'acqua comandi a pistola.	NO	
12	Riduzione dei consumi di acqua - Prima pulizia a secco degli impianti e applicazione alle caditoie sui pavimenti di trappole amovibili per la separazione dei solidi.	NO	
13	Riduzione dei consumi di acqua - Progettazione e costruzione dei veicoli e delle attrezzature di carico e scarico in modo che siano facilmente pulibili.	NO	
14	Riduzione dei consumi di acqua - Riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori per operazioni nelle quali non sia previsto l'uso di acqua potabile.	Non applicabile	Non presenti depuratori di acque di processo.
15	Riduzione dei consumi energetici. Miglioramento del rendimento delle centrali termiche.	NO	E' presente una sola caldaia per riscaldamento uffici
16	Riduzione dei consumi energetici. Coibentazioni delle tubazioni di trasporto di fluidi caldi e freddi	SI	Adottata normale coibentazione di tubi di trasporto acqua calda servizi
17	Riduzione dei consumi energetici. Demineralizzazione dell'acqua	Non applicabile	Non si utilizza acqua demineralizzata
18	Riduzione dei consumi energetici. Cogenerazione	NO	Non prevista
19	Uso efficiente dell'energia elettrica. Impiego di motori ad alta efficienza.	SI	E' In fase di valutazione la sostituzione di alcuni motori
20	Uso efficiente dell'energia elettrica. Rifasamento.	SI	

21	Uso efficiente dell'energia elettrica. Installazione di contatori su ciascun comparto produttivo e/o su ciascuna macchina	SI	Separati per reparto
22	Controllo delle emissioni gassose: sostituire combustibili liquidi con combustibili gassosi per il funzionamento degli impianti di generazione del calore.	Non applicabile	Non disponibile rete gas naturale
23	Controllo delle emissioni gassose - Controllo in continuo dei parametri della combustione e del rendimento	NO	E' presente una sola caldaia per riscaldamento uffici
24	Controllo delle emissioni gassose - Riduzione dei rischi di emissione in atmosfera da parte di impianti frigoriferi che utilizzano ammoniaca (NT-I3)	Non applicabile	Non presenti
25	Abbattimento polveri mediante cicloni e multicycloni	--	Non utilizzati cicloni e multicycloni
26	Abbattimento polveri mediante filtri a maniche	SI	Tutti i punti di emissione sono dotati di filtri a maniche
27	Controllo del rumore - Utilizzo di un materiale multi-strato fonoassorbente per i muri interni dell'impianto.	SI	Limitatamente alla sala pompe
28	Controllo del rumore - Muri esterni costruiti con materiale amorfo ad alta densità.	NO	
29	Controllo del rumore - Riduzione dei livelli sonori all'interno dell'impianto.	SI	In fase di studio
30	Controllo del rumore - Piantumazione di alberi nell'area circostante all'impianto.	Non applicabile	Non applicabile nell'area portuale
31	Controllo del rumore - Riduzione del numero di finestre o utilizzo di infissi maggiormente isolanti (vetri a maggiore spessore, doppi vetri etc..).	NO	
32	Controllo del rumore - Altri interventi.	NO	
33	Trattamenti di depurazione effluenti. Riduzione del carico di solidi e di colloidali al trattamento per mezzo di diverse tecniche. Prevenire la stagnazione di acqua, eliminare preventivamente i solidi sospesi attraverso l'uso di griglie, eliminare il grasso dall'acqua con appositi trattamenti meccanici, adoperare un flottatore, possibilmente con l'aggiunta di flocculanti, per l'ulteriore eliminazione dei solidi.	SI	Impianti di trattamento sulle sole acque dei servizi igienici. Non vi sono reflui di tipo industriale.
34	Trattamenti di depurazione effluenti liquidi. Riduzione dei consumi energetici per mezzo dell'utilizzo di una sezione di equalizzazione delle acque di scarico e del corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento stesso	Non applicabile	
35	Scelta della materia grezza.	NO	Tutti gli acquisti di materie prime vengono definiti a livello di gruppo e non di singolo stabilimento
36	Valutazione e controllo dei rischi presentati dai prodotti chimici utilizzati nell'industria alimentare	SI	L'azienda applica le procedure HACCP e il sistema di certificazione volontario BRC.
37	Scelta di alternative valide nell'uso dei prodotti di disinfezione	NO	Disinfestazione ordinaria effettuata a mezzo di ditte esterne
38	Scelta di alternative valide nell'uso di prodotti chelanti al fine di ridurre l'utilizzo di EDTA	Non applicabile	Non usati prodotti chelanti
39	Impiego di sistemi di lavaggio CIP	Non applicabile	Non utilizzati sistemi di lavaggio
40	Traffico e movimentazione materiali	SI	Utilizzo di sistemi di trasporto alternativi a trasporto su gomma (navi e treni)
41	Gestione dei rifiuti - raccolta differenziata	SI	
42	Gestione dei rifiuti - riduzione dei rifiuti da imballaggio anche per mezzo del loro riutilizzo o del loro riciclo	SI	La quantità di rifiuti di imballaggi prodotti risulta limitata

43	Gestione dei rifiuti - accordi con i fornitori	SI	La gestione viene condotta in accordo con le ditte preposte allo smaltimento/recupero.
44	Gestione dei rifiuti – riduzione volumetrica dei rifiuti	Non pertinente	
45	Gestione dei rifiuti – compattazione fanghi	Non pertinente	
46	Suolo e acque sotterranee – gestione dei serbatoi fuori terra	Non pertinente	
47	Suolo e acque sotterranee – gestione dei serbatoi interrati	Non pertinente	
48	Suolo e acque sotterranee – gestione delle tubazioni	Non pertinente	
49	Suolo e acque sotterranee – adozione di solai impermeabili	Non pertinente	
50	Gestione delle sostanze pericolose – buone pratiche di gestione	Non pertinente	



ALLEGATO B

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono imposti i seguenti limiti:

Punto di emissione	Denominazione	Provenienza impianto	Altezza punto di emissione (m)	Portata massima di progetto (Nmc/h)
1	1° pulitura linea D2	Molino	44	25.000
2	Pneumatico 1 linea D2	Molino	44	18.850
3	Pneumatico 2 linea D2	Molino	44	13.765
4	Semolatrice 1 linea D2	Molino	44	22.800
5	1° pulitura duro linea D1	Molino	44	19.080
6	1° pulitura duro linea D1	Molino	44	16.600
7	2°-3° pulitura duro linea D1	Molino	44	19.080
8	Pneumatico 1 linea D1	Molino	44	21.400
9	Pneumatico 2 linea D1	Molino	44	8.172
10	Semolatrice 1 linea D1	Molino	44	22.680
11	Semolatrice 2 linea D1	Molino	44	22.680
12	Semolatrice 3 linea D1	Molino	44	22.680
13	Silos stoccaggio semola	Molino	36,5	5.670
14	Scarico rinfusa semola	Molino	31	3.860
15	Lavorazione sottoprodotti	Molino	36,5	24.120
16	Trasporto silos mulino	Molino	55	3.600
17	Semolatrice 2 linea D2	Molino	31	24.500
18	Semolatrice 3 linea D2	Molino	29	23.000
19	2° pulitura linea 2	Molino	44	15.000
F1	Nastri in banchina	Silos Portuale	18	5.850
F2	Fossa scarico vagoni	Silos Portuale	9	30.000
F3	Fossa scarico vagoni	Silos Portuale	9	30.000
F4	Fossa scarico vagoni	Silos Portuale	9	30.000
F5	Trasporto polveri	Silos Portuale	34	1.500
F6	Elevatore e trasportatore	Silos Portuale	18	5.700
F7	Elevatore e trasportatore	Silos Portuale	18	5.700
F8	Bilancia e trasporti carico silos	Silos Portuale	48	5.700
F9	Bilancia-trasporti carico silos	Silos Portuale	48	5.700
F12	Asp. elevatori e trasporti	Silos Portuale	34	15.500
F13	Aspiraz prepulitura	Silos Portuale	45	30.000
FT1A	Pompe asp. scarico navi	Silos Portuale	17	19.800
FT1B	Pompe asp. scarico navi	Silos Portuale	17	19.800
FT2	Pompe asp. pulizia stive	Silos Portuale	17	3.800
FT3	Pompe aspirante scarico navi	Silos Portuale	18	8.250
FT4	Pompe aspirante carico navi	Silos Portuale	21	6.350
F14	Aspirazione celle cubettatrici	Silos Portuale	38,5	2.600
F15	Aspirazione celle cubettatrici	Silos Portuale	38,5	8.280
- Polveri totali				10 mg/Nmc

Vengono imposte, PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE, le seguenti prescrizioni:

1. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro

Vengono imposte, PER IL NUOVO PUNTO DI EMISSIONE, le seguenti prescrizioni:

1. La Società deve comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia competente per territorio, al Comune, all'ARPA (Dipartimento provinciale competente per territorio) e all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dell'impianto.
2. La Società deve mettere a regime l'impianto entro 90 giorni dalla data di messa in esercizio dello stesso e comunicarne l'avvenuta messa a regime agli Enti di cui al punto 1.
3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente punto 1. i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni, ancorchè non continuativi, di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.


SCARICHI IDRICI

Gli scarichi al suolo dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella 4 dell'allegato V alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

RUMORE

Nelle more della predisposizione della classificazione acustica da parte del Comune di Trieste, la Società deve rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00) e dalla deliberazione consiliare n. 49 dd. 16.7.2003 del Comune di Trieste.

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici da parte di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6-7-8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.



ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore dell'installazione e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, secondo le norme di settore, e tenuti presso l'installazione a disposizione delle Autorità di controllo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente comunicare tale fatto alla Regione, Provincia, Comune, Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e deve essere adottato un sistema alternativo di misura e campionamento concordato con l'ARPA FVG.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio).

Il gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'installazione deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Pertanto la Società dovrà annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi di controllo. La documentazione attestante interventi di assistenza tecnica deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'ARPA FVG) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'installazione all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

La Società dovrà mantenere un accesso permanente, laddove possibile, e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore nel sito
- c) aree di stoccaggio di rifiuti nel sito

Modalità di conservazione dei dati

Il gestore dell'installazione deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 10 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati a Regione, Provincia, Comune, ASS competente per territorio e ad ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) con **frequenza annuale**.

Entro il **30 aprile** di ogni anno solare il gestore dell'installazione trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS competente per territorio e ad ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio), una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'installazione alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1 - Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Società PROMOLOG S.R.L.	Antonio Cristante
Società terza contraente	Laboratorio esterno qualificato	-
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Il Direttore del Dipartimento provinciale di Trieste

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore dell'installazione deve svolgere tutte le attività previste dal presente Piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametro	Punti di emissione	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
PM (polveri totali)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F12, F13, F14, F15, FT1A, FT1B, FT2, FT3, FT4		ANNUALE *	priorità: - norme CEN - norme tecniche nazionali - norme tecniche ISO - altre norme internazionali - altre norme nazionali previgenti

*Qualora le analisi dimostrino il mantenimento dei valori emissivi al di sotto del 50% del valore limite per i primi tre anni consecutivi, la frequenza dei rilievi diverrà biennale.

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	Filtro a maniche	Maniche filtranti	deprimometri	Visivo (settimanale)	SAP
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F12, F13, F14, F15, FT1A, FT1B, FT2, FT3, FT4	Filtro a maniche	Maniche filtranti	deprimometri	Visivo (settimanale)	SAP

Emissioni diffuse e fuggitive

Eeguire corretta manutenzione sui presidi esistenti per l'abbattimento delle emissioni diffuse e fuggitive durante lo scarico nave.

Rumore

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici avvalendosi di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Rifiuti

Rifiuti in uscita

Per ogni rifiuto destinato a recupero o smaltimento deve essere effettuato un controllo visivo ad ogni operazione di carico, devono essere compilati i relativi formulari e registri e devono essere conservate eventuali analisi.

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di prestazione indicati in tabella 4 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 4 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo di energia elettrica	kWh/Mg grano macinato	Lettura contatori	Mensile	A cura di Energy manager

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'installazione, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della l.r. 11/2009 e nella D.G.R. n. 2924/2009, secondo le frequenze stabilite in Tabella 5, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- verifica della regolare trasmissione dei dati;
- verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale di A.R.P.A. competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato decreto ministeriale 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'installazione, secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e, pertanto, nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, l'ARPA svolgerà le attività indicate in tabella 5.

Tab. 5 - Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Visita di controllo in esercizio	Ogni 3 anni	Tutte	3

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

